



CONFCONSUMATORI

CONFEDERAZIONE
GENERALE DEI
CONSUMATORI

Notizie

Periodico di informazione ai consumatori - Direttore Responsabile: Antonio Bertoncini - Registro Stampa Tribunale di Parma n.3 del 14/03/2000 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB Parma - Stampa: Grafiche STEP, Parma - Dicembre 2008 n. 3

SOMMARIO

Acquisti e consumi:

- Come risparmiare a Natale 2008: vademecum Confconsumatori

Sicurezza alimentare:

- Regolamento CE n. 1924/2006 – Disciplina armonizzata sulle indicazioni nutrizionali

Conciliazioni:

- Operativa in tutta Italia la conciliazione Enel-Consumatori

Mutui:

- La portabilità mutui incide sulle polizze connesse

Multiproprietà:

- Ancora una vittoria dei consumatori contro società c.d. di time sharing

Risparmio:

- Bond argentina: vittoria dal Tribunale di Livorno

Lavori in corso:

- “Porte aperte a PattiChiari 2008”: nove associazioni dei consumatori insieme a PattiChiari sul tema dei mutui

Telefonia:

- Le variazioni nei piani tariffari dei gestori di telefonia mobile, ovvero “come ti confondo l’utente”

Risparmio:

- Tribunale di Milano liquida risarcimento a risparmiatori per vicenda Carrier I

Conciliazioni:

- Un passo necessario nella telefonia: il tentativo obbligatorio di conciliazione

Dalle sedi:

- Confconsumatori si costituisce parte civile nel processo contro clinica S.Rita

Risparmio:

- Parte la prima causa contro le agenzie di rating per Lehman Brothers

ACQUISTI E CONSUMI

COME RISPARMIARE A NATALE 2008: VADEMECUM CONFCONSUMATORI



1) Non riducetevi all'ultimo minuto per gli acquisti natalizi. Minori saranno le varietà di prodotto disponibili e maggiore sarà il rischio di prezzi aumentati. Datevi un budget e fate una lista dei regali da acquistare, che potrebbe essere utilizzata anche per un confronto con le spese dell'anno precedente.

2) Confrontate sempre i prezzi. Valutate con attenzione anche le promozioni che offrono supermercati e negozi. Non sempre sono convenienti e si rischia di comprare cose che non servono o di bassa qualità, solo perché il prezzo sembra invitante. Ricordatevi, inoltre, che gli stessi prodotti potrebbero essere trovati a prezzi inferiori durante i saldi post natalizi.

3) Attenzione a non eccedere nelle quantità di cibo da acquistare per i vari cenoni, pensando alla linea e al rischio che vadano sprecati.

4) Acquistate prodotti di stagione. La qualità sarà sicuramente migliore e il prezzo inferiore a quello delle primizie. Preferite anche l'acquisto nei mercati rionali dei prodotti agroalimentari locali dove i produttori del territorio vendono senza intermediari prodotti freschi e genuini, di cui è garantito un minor prezzo grazie alla vendita diretta (c.d. a Km zero). Verrà così favorita anche l'economia locale.

5) Evitate di acquistare nei supermercati alimenti già preparati ed eccessivamente

elaborati, che non sempre soddisfano le attese. Riscoprite prodotti più semplici, come i classici pandori e panettoni senza farciture e non necessariamente di marca, ugualmente garantiti ma che si potranno arricchire e presentare in tavola secondo il gusto e la fantasia personali.

6) Visitate i mercatini natalizi. E' possibile infatti trovare regali originali per tutti i gusti a prezzi buoni.

7) Comprate regali utili, approfittando del Natale per prendere quello che serve alla famiglia e ad amici e che dovrete comprare comunque.

8) Evitate di comprare abbigliamento nel periodo natalizio. Salvo urgenze, è meglio rimandare gli acquisti, soprattutto quelli di capi più costosi come scarpe e giacche, a dopo le feste, quando inizieranno i saldi di fine stagione.

9) Addobbate la casa con cose naturali (es. foglie, pigne, frutta), semplici e poco costose, riciclando anche le decorazioni dell'anno precedente. Acquistate un albero natalizio ecologico: sarà meno dispendioso, più duraturo e darete così una mano all'ambiente.

10) Ricordatevi di conservare sempre lo scontrino. Anche a Natale, nel caso di un prodotto difettoso potete denunciare i vizi al venditore entro il termine di due mesi dalla data in cui si è scoperto il difetto e la garanzia resta valida due anni dalla data dell'acquisto.

REGOLAMENTO CE N. 1924/2006 – DISCIPLINA ARMONIZZATA SULLE INDICAZIONI NUTRIZIONALI

Il Regolamento CE n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, introduce una disciplina armonizzata dei "claims" – ossia delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – allo scopo di garantire ai consumatori l'accuratezza e la veridicità delle informazioni.

Il Regolamento si applica già a decorrere dal 1° luglio 2007. Sono state previste delle misure transitorie per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle disposizioni ivi contenute. Un esempio per tutti. È previsto che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del Regolamento – quindi anteriormente al 1° luglio 2007 – e non conformi ad esso, possono essere commercializzati fino alla data di scadenza, ma non oltre il 31 luglio 2009. Per le ulteriori misure transitorie previste nel Regolamento, si rinvia all'art. 28.

Per meglio comprendere il fondamento e la portata del Regolamento, occorre sottolineare che l'etichetta degli alimenti, oltre a fornire informazioni necessarie relative al prodotto commercializzato, può essere utilizzata dal produttore come mezzo per valorizzare – e quindi pubblicizzare – i propri prodotti. Questo scopo viene spesso raggiunto attraverso indicazioni facoltative che si aggiungono alle informazioni prescritte dalla legislazione comunitaria.

Anche tali indicazioni devono essere conformi alle disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. A tale proposito, si evidenzia come sia il Regolamento CE n. 178/2002, sia la Direttiva CE n. 2000/13, contengano delle previsioni a tutela della correttezza delle comunicazioni commerciali in materia alimentare.

In particolare, in virtù dell'art. 2 della Direttiva CE n. 2000/13, devono intendersi come ingannevoli e – perciò – sempre vietate, l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari che siano idonee a indurre in errore l'acquirente, ad esempio sulle caratteristiche del prodotto concernenti la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza e il modo di fabbricazione o di ottenimento. La stessa disposizione prevede che l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non debbano attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede.

Ciò detto, le predette disposizioni non sono sempre risultate sufficienti a garantire un corretto utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute da parte degli operatori. Per questi motivi, il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno sottoporre l'uso di tali indicazioni a regole uniformi più dettagliate da adottare in sede comunitaria. In particolare – con l'adozione del Regolamento in esame – la Commissione ha inteso perseguire i seguenti



obiettivi:

- eliminare le indicazioni ingannevoli o poco comprensibili, con ciò garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori;
- facilitare la libera circolazione delle merci all'interno del mercato interno;
- aumentare la certezza giuridica per gli operatori economici;
- garantire la concorrenza leale nel settore alimentare.

Principi generali per tutte le indicazioni

Indicazione è qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia determinate caratteristiche (art. 2, comma 2 del Regolamento).

Il principio generale è che le indicazioni non devono: a) essere false o fuorvianti; b) dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o adeguatezza nutrizionale di altri alimenti; c) incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un alimento; d) affermare o suggerire che una dieta equilibrata e varia non possa fornire quantità adeguata di tutte le sostanze nutritive; e) fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee in termini impropri o allarmanti.

In via di principio, dovranno essere rispettati profili nutrizionali specifici per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute. A tal fine, il Regolamento prevede che la Commissione europea, entro il 19 gennaio 2009, stabilisca i profili nutrizionali specifici, cui devono attenersi gli alimenti per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute (art. 4, comma 1). Nel determinare i profili nutrizionali, la Commissione si avvale del parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Infine, le indicazioni nutrizionali e sulla salute devono essere fondate su prove scientifiche generalmente accettate (art. 6, comma 1).

Indicazioni sulla salute e nutrizionali

Le indicazioni sulla salute – c.d. "health

claims" – sono informazioni apposte sulle etichette, che affermino, suggeriscano o sottintendano l'esistenza di un rapporto – in termini di beneficio – tra una categoria di alimenti, un alimento o un suo componente e la salute. Può trattarsi, ad esempio, di indicazioni attestanti che un prodotto alimentare può contribuire a rafforzare le difese naturali dell'organismo, oppure di affermazioni sulla diminuzione di un rischio di contrarre una malattia.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento – e previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare – la Commissione definirà un elenco delle indicazioni sulla salute consentite, costituito dalle indicazioni già approvate a livello nazionale negli Stati membri dell'UE. Tale elenco non comprenderà le indicazioni relative alla riduzione del rischio di malattia o allo sviluppo e alla salute dei bambini, che dovranno essere autorizzate di volta in volta dalla Commissione, previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Non sono consentite indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe essere compromessa dal mancato consumo dell'alimento, o facenti riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso. Parimenti, non sono ammesse indicazioni facenti riferimento al parere di un singolo medico o operatore sanitario. Si ricorda, inoltre, che le bevande contenenti più dell'1,2% in volume di alcool, non potranno recare indicazioni sulla salute.

Un'indicazione nutrizionale afferma, suggerisce o sottintende che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 con riferimento ai profili nutrizionali, le indicazioni relative alla riduzione di grassi, grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio sono consentite, senza fare riferimento a un profilo per una o più sostanze nutritive per cui viene data l'indicazione, purché siano conformi alle condizioni previste dal Regolamento. In particolare, sono consentite solo le indicazioni nutrizionali elencate nell'Allegato al Regolamento (ad esempio: "leggero/light", "fonte di fibre", "senza zuccheri aggiunti" e altre simili) e laddove rispettino le condizioni ivi specificate.

Indicazioni non consentite

Non sono consentite indicazioni che non siano chiare, accurate, veritiere e fondate. Ne consegue che non sono ammesse informazioni vaghe che si riferiscono al benessere in generale (ad es. "aiuta il corpo a resistere allo stress", o "mantiene giovani"). Non sono ammesse indicazioni sugli effetti dimagranti o di controllo di peso (ad es. "dimezza/riduce l'assunzione di calorie").

Avv. Roberta Zanchini

OPERATIVA IN TUTTA ITALIA LA CONCILIAZIONE ENEL-CONSUMATORI



Da giugno 2008 è partita, su tutto il territorio nazionale, la procedura di conciliazione paritetica delle controversie con gli utenti,

grazie all'accordo tra Enel e le sedi Associazioni dei Consumatori che compongono il CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti). In questo modo le controversie potranno essere risolte **on-line in modo veloce, semplice e gratuito**. Dopo un periodo di sperimentazione in Piemonte, la conciliazione è stata estesa fino a coinvolgere oltre 20 milioni di clienti Enel dell'elettricità e del gas.

La procedura di conciliazione è uno strumento di risoluzione delle controversie, basato sulla libera adesione delle parti che cercano di raggiungere un accordo amichevole. La procedura offre ai consumatori una possibilità concreta di risolvere rapidamente e direttamente le nascenti controversie senza dover ricorrere al giudice ordinario.

Le Associazioni dei consumatori, come Confconsumatori, sono soddisfatte dei risultati raggiunti, grazie al dialogo con Enel che, avviato nel 2003, ha portato alla realizzazione di numerose iniziative congiunte. Tale approccio ha permesso di favorire la condivisione di tematiche legate alla difesa dei diritti dei consumatori, fino ad arrivare alla procedura di conciliazione, che consente la riduzione

dei tempi e dei costi per la risoluzione delle controversie. Tale scelta permette a tutti i clienti Enel di poter contare su una migliore capacità di interlocuzione con l'Azienda e per le Associazioni di iniziare una nuova fase nella quale saremo impegnati a migliorare ulteriormente la procedura di conciliazione.

L'accordo, auspicato anche dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, si articola in un protocollo che fissa le linee-guida della procedura che si svolgerà interamente on line e riguarderà tre tipi di controversie:

- 1) quelle legate alla ricostruzione dei consumi a seguito di accettato malfunzionamento del contatore;
- 2) quelle nate da fatture di importi anomali rispetto alla media di quelli fatturati al cliente nei due anni precedenti;
- 3) quelle derivanti dalla gestione della riduzione di potenza o del distacco della fornitura per contestata morosità.

Possono farvi ricorso tutti i clienti di Enel Servizio Elettrico (Mercato di maggior tutela), con un contratto per uso domestico o condominiale con potenza impegnata non superiore a 15 kW e i clienti di Enel Energia (Mercato libero) per la sola fornitura di gas, con un consumo annuo che non superi i 50 mila metri cubi.

I clienti, dopo aver inviato un reclamo scritto attraverso gli appositi canali Enel (casella postale, fax o mail) potranno attivare la procedura nei casi in cui ritengono insoddisfacente la risposta scritta ricevuta entro 30 giorni da parte di Enel,

oppure non abbiano ricevuto risposta nei previsti 30 giorni lavorativi dall'invio del reclamo.

Per individuare la sede dell'Associazione dei Consumatori più vicina alla quale rivolgersi in questi casi, basterà collegarsi al sito www.enel.it/conciliazione o ai siti delle Associazioni dei Consumatori firmatarie dell'accordo (per Confconsumatori www.confconsumatori.it).

Una commissione di Conciliazione paritetica composta da due conciliatori – uno nominato da Enel e l'altro dall'Associazione dei consumatori a cui si è rivolto il cliente – discuterà il caso. I conciliatori cercheranno, nel più breve tempo possibile, di proporre al cliente una soluzione che vada incontro alle sue esigenze. Qualora il cliente si ritenga soddisfatto della proposta di conciliazione, la procedura si concluderà con il raggiungimento dell'accordo e la firma del verbale di conciliazione. In caso contrario il cliente firmerà un verbale di mancato accordo.

Le associazioni firmatarie, che compongono il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono: Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, Verbraucherzentrale Sudtirol – Centro Tutela Consumatori Utenti.

LA PORTABILITÀ MUTUI INCIDE SULLE POLIZZE CONNESSE

Come è a tutti noto, l'ormai famoso, almeno per i consumatori, decreto Bersani ha previsto lo strumento della portabilità del mutuo.

Da subito, però, gli istituti di credito hanno posto dinnanzi all'utente bancario una serie di ostacoli, primo fra tutti quello della perdita integrale delle somme versate al momento della stipula del contratto per la polizza assicurativa collegata al mutuo.

A parere di Confconsumatori non vi è dubbio che la polizza debba seguire il mutuo presso il nuovo istituto di credito, essendo collegata al contratto principale.

Nel giugno scorso, il Presidente dell'Isvap, recependo le istanze dei consumatori, è intervenuto sull'argomento rilevando che "la portabilità dei mutui non può essere vanificata da rigidità del settore assicurativo e da accordi compagnie – banche troppo onerosi per il cliente".

A seguito di ciò sono state emanate le linee guida Abi – Ania sulle polizze assicurative abbinata ai mutui, con



le quali è stato stabilito che, se il mutuario effettua la portabilità del finanziamento o lo estingue anticipatamente, verrà rimborsato dei premi assicurativi pagati e non goduti.

In altri termini in caso di un'operazione di portabilità del mutuo il cliente avrà due possibilità:

- 1) utilizzare la polizza assicurativa per la durata residua e, su sua richiesta, la compagnia trasferirà il vincolo a favore della nuova banca. Ovviamente qualora l'operazione di portabilità preveda che il nuovo mutuo presenti una scadenza diversa rispetto a quella originaria, l'assicurazione regolerà l'integrazione della copertura assicurativa o l'estinzione anticipata rispetto a quanto stabilito nel contratto originario;
- 2) procedere all'estinzione della polizza e la banca originaria dovrà restituire la parte di premio non goduta dal cliente.

avv. Emilio Graziuso
Responsabile Confconsumatori
Brindisi

MULTIPROPRIETÀ'

ANCORA UNA VITTORIA DEI CONSUMATORI CONTRO SOCIETÀ C.D. DI TIME SHARING



Continuano le vittorie dei consumatori in materia di time-sharing o c.d. multiproprietà. Anche il Tribunale di Parma, con sentenza n. 1249/08 del 10.7.08, si è infatti uniformato ad un orientamento, che ormai si sta consolidando [1], dichiarando la nullità del contratto avente ad oggetto l'acquisto di un diritto di godimento a tempo parziale di un bene immobile in una località di mare e di quello di concessione di credito.

Per comprendere l'esattezza della decisione, converrà ricordare i fatti, purtroppo sempre simili.

Gli attori, entrambi operai, sono tra i tanti, troppi consumatori che ogni giorno vengono invitati da rappresentanti di società praticanti quelle operazioni commerciali – ossia la vendita di multiproprietà affiliate a circuiti di scambio – normalmente con sede nel padovano e nel torinese. Ed anche a loro è accaduto quanto si è verificato per diverse persone.

Per la precisione, i nostri consumatori erano stati invitati nel novembre 2001 dai rappresentanti di una di quelle società a recarsi presso un hotel di Parma perché sorteggiati per una vacanza gratuita di una settimana. È poi accaduto che, arrivati il giorno fissato nel luogo indicato, sia stata presentata loro e alle altre numerose persone, lì invitate per lo stesso motivo, in una sala con diversi tavoli e musica a volume sostenuto, l'offerta di effettuare ogni anno una vacanza di una settimana con una spesa di circa £. 2.000.000 (oggi € 1.032,91), con l'acquisto dopo 10 anni del diritto perpetuo di soggiorno nei centri turistici del "Club La Costa Destinations Club.

È inoltre accaduto che successivamente, dopo ch'essi avevano sottoscritto una vera e propria proposta contrattuale senza che la cosa fosse stata chiarita loro, si fossero recati presso la loro abitazione due rappresentanti della società, convincendoli a firmare i documenti presentati loro, unitamente ad una richiesta di finanziamento, con la falsa dichiarazione che avrebbero potuto anche cedere il certificato d'iscrizione alla stessa.

Gli attori venivano pure indotti a consegnare, nonostante il divieto posto dall'art. 6 d.lgs. n. 427/98 (divieto di acconti) e sanzionato dal successivo art. 12 (oggi artt. 74 e 81 Codice del consumo),

tre cambiali, una di £. 700.000 con scadenza al 31.10.02, le altre due di £ 600.000 con scadenza al 31.8 e al 30.9.02; cambiali, da notare, delle quali gli attori non erano ovviamente in possesso, ma di cui i rappresentanti della società erano muniti in abbondanza. Ciò detto, se questi sono i fatti, bene ha fatto il Tribunale di Parma a dichiarare la nullità del contratto per radicale indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto a norma degli artt. 1346 e 1418, comma 2, codice civile. Nei documenti consegnati agli acquirenti, come sempre è in questi casi, non era in alcun modo specificato cosa mai essi avessero acquistato, non essendo certo sufficiente per la determinazione dell'oggetto una generico riferimento all'iscrizione ad un Club senza alcuna specificazione al tipo di associazione alla quale gli attori avrebbero aderito. Mancava, inoltre, la durata del contratto, con l'effetto che non era ed è chiaro a quante settimane di soggiorno aveva diritto la coppia.

Esatto il rilievo del Tribunale, per il quale la "mancanza del termine dovrebbe comportare la perpetuità del diritto di soggiorno annuale, quando invece nel contratto si faceva riferimento al 2067 quale anno entro il quale la società fiduciaria avrebbe garantito il godimento". Per il giudice è poi chiaro ciò che sempre avviene in questi casi: l'assoluta indisponibilità dei posti. La stessa infatti, a dire del Tribunale, risulta altamente probabile se si considera che, secondo quanto indicato nel catalogo, il Club era costituito da 27.000 membri e che la recettività delle ventisei strutture menzionate era pari a poco più di cento fra monolocali, appartamenti e stanze d'albergo". Il contratto non conteneva, inoltre, alcuna previsione in merito a tale ipotesi, con l'effetto, sempre così si legge in sentenza, "che gli acquirenti sarebbero stati dirottati verso i ben più modesti residence del circuito RCI cui si fa riferimento nel contratto".

Quella che si commenta è, così, la prima decisione nella quale emergono con chiarezza gli effetti delle tanto pubblicizzate multiproprietà: l'acquisto di un diritto di godimento, non si sa dove, praticamente inesercitabile a causa dell'esiguo numero dei posti occupabili in confronto a quello, per contro eccessivo, dei multiproprietari.

Ma l'annotata sentenza merita un commento soprattutto perché è una delle prime [2] ad aver riconosciuto la ricorrenza di un collegamento negoziale tra il contratto d'acquisto e quello di finanziamento. Il medesimo risulterebbe dalle seguenti circostanze:

a) la società finanziaria si è avvalsa della organizzazione della venditrice per reperire i potenziali clienti e per proporre agli acquirenti un "pacchetto unico", dove la proposta di un pagamento rateizza-

to rendeva più facile e appetibile l'operazione;

b) gli incaricati della società venditrice hanno anche agito quali incaricati della finanziaria;

c) i modelli contrattuali erano, all'evidenza, stati predisposti congiuntamente dalle due società, come dimostrato dalle condizioni generali di contratto contenute negli stessi;

d) i mutuatari si sono impegnati a non trasferire il bene acquistato fino al rimborso del finanziamento.

Una volta riconosciuta tale figura ovvio il tacito richiamo al costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui "Nel caso di negozi collegati, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo casualmente riunite, mantenendo l'individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano; il collegamento è, invece, funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinati teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia" [1]. E non vi è dubbio che nella specie vi fosse proprio, sulla base della già citate considerazioni del Tribunale, un collegamento funzionale; tant'è che, come è stato detto da altro giudice [2] occupatosi della questione, potrebbe persino ritenersi sussistente un vero e proprio mutuo di scopo, "nel senso che l'acquisto del certificato di associazione è entrato nello schema del contratto di finanziamento".

Il che, come detto, trova inoltre ampia conferma nei rilievi del Tribunale, rilievi comprovati dalla circostanza che gli operatori delle società alienanti sono sempre in possesso della necessaria modulistica già predisposta dagli enti finanziatori. Siamo, in altre parole, al cospetto di una fattispecie unitaria tra mutuo e compravendita, come dimostrato dal fatto che in questi casi della somma mutuata beneficia direttamente il venditore e non il mutuatario. Fattispecie unitaria, nella quale è incontestabile il collegamento negoziale, che comporta secondo la giurisprudenza [3] che la nullità dell'uno si ripercuota inevitabilmente sull'altro.

Il collegamento tra il contratto di vendita e quello di finanziamento emerge, del resto, a chiare lettere dall'art. 77 Codice del consumo, a norma del quale dal recesso dal primo consegue la risoluzione di diritto del secondo. Tale disposizione rende, infatti, evidente come la connessione tra i due negozi non sia meramen-

te occasionale, essendo l'efficacia dell'uno subordinata alla sopravvivenza dell'altro.

La giurisprudenza, dopo diverse perplessità [4], si è così finalmente uniformata ai nostri rilievi [5], rilievi già evidenti in decisioni arbitrali [6]. Ed era ora che così fosse perché numerosi, numerosissimi sono i contratti di acquisto di multiproprietà di villaggi turistici siti alle Canarie fatti sottoscrivere ai consumatori unitamente a quelli di finanziamento. Contratti, questi ultimi, da considerarsi nulli quando lo sono, come spesso accade, i primi.

avv. Giovanni Franchi
Confconsumatori Parma

[1] V. Trib. Trieste 3 luglio 2007 con nota di Franchi, Nullità del contratto di time-sharing, contratto di finanziamento e collegamento funzionale in sito Agit 2007. Cfr. anche Trib. Verona 29 gennaio 2007 e Trib. Trieste 17 settembre 2007 entrambe citate da Franchi - Carbone, in Codice del consumo. Commentario del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 a cura di Tripodi-Belli, Santarcangelo di Romagna 2008, 449.

[2] V. Trib. Trieste 3 luglio 2007, Trib. Verona 29 gennaio 2007 e Trib. Trieste 17 settembre 2007 citate alla nota 1.

[3] Cass. 27 marzo 2007 n. 7524.

[4] Trib. Verona 6 febbraio 2007 inedita.

[5] Cfr. tra le tante App. Milano, 13 ottobre 2004, in Giur. merito 2005, 12 2618, secondo cui "Il collegamento negoziale

tra un mutuo di scopo ed una compravendita, ravvisabile nel fatto che la somma concessa in mutuo viene destinata al pagamento del prezzo, implica che, venendo meno la compravendita, il mutuo stesso non ha più ragion d'essere; in tal caso grava sul venditore, che ha ricevuto la somma mutuata, l'obbligo di restituirla al mutuante, non già sul mutuatario. [6] Trib. Parma 15 giugno 2005 n. 1011 inedita.

[7] Franchi-Carbone, Il connesso contratto di concessione di credito, in Codice del consumo, Commentario del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 a cura di Tripodi-Belli, 387.

[8] Collegio arbitrale 18 luglio 1995, in Notariato, 1996, 33.

RISPARMIO BOND ARGENTINA: VITTORIA DAL TRIBUNALE DI LIVORNO



La Confconsumatori di Livorno ha ottenuto due importanti sentenze a favore dei risparmiatori per i bond argentini.

Due famiglie di pensionati, una della provincia ed una che risiede in città, fra il 2000 ed il 2001, su consiglio dei dipendenti del Monte dei Paschi di Siena delle rispettive filiali di competenza avevano investito buona parte dei loro risparmi nei titoli argentini ed oggi, tramite l'assistenza legale degli avv.ti Valentina Gonfiotti e Beatrice Bechi

della Confconsumatori, hanno finalmente ottenuto il rimborso di quanto avevano perso nella disastrosa operazione finanziaria.

Il Tribunale di Livorno, con due distinte sentenze, ha riconosciuto il diritto dei risparmiatori al risarcimento del danno subito, dichiarando la risoluzione dei contratti di vendita dei bond argentini stipulati con la banca Monte dei Paschi di Siena. L'istituto bancario senese è stato condannato a restituire quanto investito nei tango bond dai clienti, perché al momento della vendita non aveva segnalato l'inadeguatezza dell'investimento per il profilo di rischio degli stessi.

In particolare, nel corso delle due cause tramite le consulenze tecniche d'ufficio esplesate, è emerso che gli investimenti nei titoli argentini delle due famiglie, uno per il 35% del patrimonio e l'altro per il 100%, non erano adeguati, in quanto si trattava di un prodotto speculativo venduto in quantità considerevole a clienti che non aveva-

no precedenti esperienze finanziarie oppure che avevano sempre acquistato prodotti con rischio medio basso come le obbligazioni bancarie o fondi bilanciati.

Per tale motivo il Tribunale di Livorno in composizione collegiale ha ritenuto che, se correttamente informati sul rischio dell'investimento e sull'inadeguatezza dello stesso per il loro profilo di rischio, i risparmiatori avrebbero compiuto scelte più prudenti allocando diversamente le proprie risorse.

Questa mancanza di informazione da parte della banca è stata ritenuta un grave inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario finanziario e pertanto i contratti di vendita dei titoli argentini sono stati risolti ed i risparmiatori risarciti.

Si segnala che è possibile ottenere informazioni e consulenza legale presso la sede livornese della Confconsumatori - C.so Amedeo n. 58, a Livorno, tel. 0586/829342 tutti i giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.

LAVORI IN CORSO "PORTE APERTE A PATTICHIARI 2008": NOVE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI INSIEME A PATTICHIARI SUL TEMA DEI MUTUI

Il 10 dicembre prende il via la terza edizione di "Porte Aperte a PattiChiari", la campagna nazionale di educazione finanziaria promossa da PattiChiari e da nove associazioni dei consumatori (Adiconsum, Adoc, Casa del Consumatore, Cittadinanza Attiva, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Unione nazionale dei Consumatori) per avvicinare gli italiani ai temi dell'economia e della finanza, attraverso un'azione di diffusione dell'educazione finanziaria basata sul Web e sulla prossimità territoriale. L'obiettivo principale dell'iniziativa "Porte Aperte a PattiChiari" è far crescere una cultura di relazione con l'economia

e la finanza favorendo un processo di integrazione e crescita personale.

"Porte Aperte a PattiChiari 2008" consolida il rapporto iniziato nel 2004 e testimonia l'impegno comune nello sviluppo di importanti progetti che, utilizzando linguaggi semplici e modalità di intervento chiare, si pongono l'obiettivo di assicurare una corretta e più diffusa comprensione dei temi finanziari.

Lo strumento principale dell'edizione 2008 è una nuova sezione interattiva dedicata, sul sito www.pattichiari.it, al tema dei mutui. Al suo interno i consumatori potranno scaricare la Guida Cambio Mutuo Pattichiari e trovare informazioni semplici e chiare sulla rinegoziazione, sul-

la cancellazione dell'ipoteca nonché sull'estinzione anticipata del mutuo.

Si potrà anche mettere alla prova la propria conoscenza con dei test dedicati e giochi on-line didattici e rispondere al questionario di risposta dedicato agli utenti che permette di avere un quadro preciso delle esigenze dei consumatori e disegnare le iniziative e le campagne di educazione finanziaria sulle loro effettive esigenze.

La Guida Cambio Mutuo di PattiChiari sarà inoltre distribuita in tutte le sedi delle Associazioni dei Consumatori che prendono parte all'iniziativa e scaricabile dai loro siti internet (per Confconsumatori www.confconsumatori.it).

TELEFONIA LE VARIAZIONI NEI PIANI TARIFFARI DEI GESTORI DI TELEFONIA MOBILE, OVVERO "COME TI CONFONDO L'UTENTE"

Il lodevole intento di dare ai consumatori maggiori informazioni e possibilità di scelta nel caso in cui il proprio gestore di telefonia mobile decida di modificare i piani tariffari o altre condizioni contrattuali è, come sovente avviene, stato "anestetizzato" dall'agire delle compagnie telefoniche.

Nel corso dell'estate 2008, milioni di utenti di telefonia mobile hanno ricevuto, tramite un semplice sms, la notizia che il loro piano tariffario sarebbe cambiato. Null'altro veniva detto nel messaggio: vi era semplicemente un invito a consultare il sito Internet del proprio gestore telefonico per maggiori informazioni. Situazione analoga è accaduta per tutti coloro che, titolari di un contratto con TIM, avevano nel loro abbonamento meccanismi di autoricarica: un sms li avvisava che le procedure sarebbero cambiate, e di informarsi per aderire alle nuove condizioni offerte.

Fino a qui, la situazione sarebbe semplicemente antipatica, posto che non tutti gli utenti hanno sufficiente dimestichezza con Internet per informarsi in modo adeguato. Ciò che ha reso i fatti in questione intollerabili è stata la poca trasparenza nella gestione delle operazioni. I siti Internet delle compagnie telefoniche erano del tutto incomprensibili, anche per un navigatore esperto: solo dopo estenuanti passaggi da una pagina all'altra, incappando in ogni genere di promozione, offerta ecc., ma non nelle agognate informazioni sui cambi tariffari, si poteva giungere a quanto ricercato. E tutta la fatica portava ad un'unica, lampante conclusione: **i piani tariffari degli operatori erano semplicemente rincarati, senza nessun vantaggio per l'utente.**

L'Autorità Garante sta indagando sul comportamento degli operatori telefonici, sotto un duplice profilo: l'aumento

delle tariffe e la non sufficiente trasparenza nella comunicazione. Attendiamo fiduciosi. Notiamo amaramente che, nonostante le buone innovazioni normative, nel nostro Paese si preferisce ancora confondere l'utente, anziché dialogarci e dagli la possibilità di scegliere con consapevolezza. E anche la legge migliore del mondo non potrà cambiare la situazione, se non supportata da un apparato sanzionatorio adeguato (le attuali sanzioni pecuniarie - benché di recente aumentate - equivalgono a pochi secondi di pubblicità su una rete nazionale: come possiamo ritenere che le compagnie telefoniche siano indotte a comportarsi a modo?) e dall'attenzione, costante, degli utenti.

Confconsumatori Lombardia



CONCILIAZIONI UN PASSO NECESSARIO NELLA TELEFONIA: IL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

Negli ultimi anni Confconsumatori ha siglato molti accordi per l'utilizzo della procedura di conciliazione paritetica, soprattutto nel campo delle telecomunicazioni. Questa procedura semplice, rapida ed economica trova il suo fondamento giuridico, prima a livello europeo e in generale per tutti i settori, nelle Raccomandazioni della Commissione europea n. 257/1998 e n. 310/2001; poi a livello nazionale ed in particolare per il settore delle telecomunicazioni, nel Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti dell'Autorità Garante per le comunicazioni (delibera 173/07/CONS e successive modifiche). Il Regolamento, oltre a disciplinare il tentativo obbligatorio di conciliazione, prevede anche l'obbligo per gli operatori, in pendenza di reclamo, di non interrompere completamente il servizio telefonico, salvo che sussistano gravi motivi, ad esempio l'abituale mancato pagamento del servizio da parte dell'utente.

È innanzitutto diritto degli utenti che riscontrino malfunzionamenti, inadempimenti contrattuali o inefficienze del servizio, presentare **reclamo** agli operatori con cui si è sottoscritto un contratto, senza oneri aggiuntivi; meglio sempre presentarlo a mezzo di raccomandata a.r. o via fax, in modo che sia possibile provare l'avvenuta ricezione dalla controparte. Generalmente, nella Carta dei servizi di ogni singolo operatore, è indicato il termine per la definizione dei reclami che, comunque, non può essere superiore a 45 giorni dal loro ricevimento e il cui esito deve essere comunicato dall'operatore stesso all'utente.

Se l'operatore non risponde nei termini prescritti o risponde in modo insoddisfacente, quest'ultimo può e deve chiedere di risolvere la questione avvalendosi del tentativo obbligatorio di conciliazione, prima di rivolgersi al giudice ordinario.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione è lo strumento attraverso il quale le parti in disaccordo, per il tramite di una terza

parte (c.d. conciliatore), cercano una soluzione amichevole della controversia, che sia soddisfacente per entrambe, senza che venga stabilito chi ha torto e chi ha ragione, non trattandosi di un processo giudiziario.

È di recente diffusione la sentenza della Corte di cassazione del 30 settembre 2008, che conferma come la conciliazione sia sempre il primo passo necessario di fronte a controversie esistenti tra utenti e operatori di telefonia. Nel caso specifico, a seguito di una controversia per attivazione di un contratto di telefonia mai autorizzata dall'utente, la Corte ha sancito che non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, da ritenersi, pertanto, condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Precisamente, la sentenza della Cassazione sancisce l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione davanti al **Co.re.com** competente territorialmente. Si tratta del Comitato Regionale per le comunicazioni, organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazione, organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e che svolge compiti istruttori per conto del Ministero delle comunicazioni.

La procedura di conciliazione davanti a questo organo è gratuita e può essere attivata compilando ed inviando al Co.re.com di riferimento, a mezzo di raccomandata a.r. o via fax, il Formulario UG disponibile sul sito www.agcom.it o presso le associazioni dei consumatori.

In alternativa ai Co.re.com., nel rispetto della normativa vigente, esiste la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione davanti agli organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo, come ad esempio le **Camere di commercio** competenti per territorio (in questo caso la procedura non è gratuita) o le **Commissioni paritetiche di conciliazione** (attive solo presso alcuni operatori telefonici, ad es. Telecom, e la cui procedura è gratuita) composte da due



conciliatori, uno in rappresentanza dell'operatore e l'altro, indicato dalle Associazioni dei consumatori ed utenti, in rappresentanza del cliente.

L'obiettivo della sentenza della Corte è stato quello di favorire uno strumento più snello e sicuramente più economico per gli utenti, che agevola una più rapida risoluzione di controversie, notevolmente aumentate nel settore delle telecomunicazioni, evitando di intasare le aule giudiziarie.

Nel caso, in sede di conciliazione, non si raggiunga l'accordo o vi sia una soluzione solo parziale dei problemi, rimangono due alternative: ricorrere al giudice ordinario o chiedere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di definire la controversia.

In entrambi i casi, il procedimento si conclude con una decisione (sentenza o decisione dell'Autorità) che è un atto vincolante per le parti.

Resta comunque ferma la possibilità di segnalare sia alle Associazioni di consumatori che all'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni** (Direzione Tutela dei Consumatori-Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco - 80143 Napoli - Tel: 0817507111 - Fax: 081 7507616) ogni problema che si riscontri con gli operatori telefonici.

È essenziale, infatti, che tutti i soggetti coinvolti collaborino, innanzitutto per prevenire controversie e per sollecitare una maggiore attenzione verso gli utenti da parte delle compagnie telefoniche.

RISPARMIO TRIBUNALE DI MILANO LIQUIDA RISARCIMENTO A RISPARMIATORI PER VICENDA CARRIER I



Il Tribunale di Milano ha liquidato circa 1 milione e mezzo di euro, a titolo di risarcimento danni, a favore di 82 risparmiatori che avevano acquistato titoli Carrier I, società americana del nuovo mercato (Nasdaq), finita poi in dissesto. Nel 2007, il Tribunale di Milano aveva pronunciato sentenza favorevole per le stesse persone, assistite dai legali di Confconsumatori, avv.ti Giovanni Franchi e Massimiliano Valcada.

Nel corso del 2001 e 2002, la società Area Banca s.p.a., poi acquisita dalla Banca Bipielle Network, ha venduto titoli tramite promotori finanziari sparsi su tutto il territorio nazionale. La stessa aveva tra i suoi soci Morgan Stanley, che possedeva il 15% delle azioni dell'istituto ed era, al contempo, socia di Carrier I, della quale deteneva diverse obbligazioni. Visto l'andamento negativo del mercato finanziario, Morgan Stanley aveva sollecitato gli stessi promotori di Area a vendere titoli Carrier I alla clientela. E così ai risparmiatori sono state vendute quantità enormi di questi bond (per circa 90 miliardi delle vecchie lire), liberando le casse

dell'azionista Morgan Stanley. Oltretutto, Carrier I, dopo essere caduta in default, è stata ammessa dai giudici americani al "Chapter 11", vale a dire una sorta di amministrazione controllata con conseguente sospensione delle procedure esecutive a carico del debitore, ed è oggi stata trasformata in una nuova società con sede alle isole Bermuda e con la trasformazione dei vecchi bond in azioni di scarsissimo valore.

I 110 risparmiatori ai quali erano stati venduti i titoli, si sono, pertanto, rivolti all'Autorità Giudiziaria, chiamando in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la Banca Bipielle Network s.p.a. e Morgan Stanley con sede in New York.

Con la sentenza suddetta, il Tribunale ha accertato la nullità dei contratti per dieci risparmiatori, per mancanza della necessaria forma scritta - gli ordini, infatti, erano stati effettuati per telefono - e ha condannato Banca Bipielle Network alla restituzione del capitale investito.

Per gli altri, ha disposto che l'istituto di credito sia obbligato a risarcire il danno subito dagli investitori, pari al capitale investito, detratto l'ammontare delle cedole riscosse e aumentato degli interessi legali. Secondo il Tribunale, Area Banca avrebbe, infatti, agito in conflitto d'interesse per avere venduto titoli di proprietà di una socia del Gruppo, ed avrebbe così violato l'art. 21 Testo Unico Finanziario (T.U.F.), per non avere informato i clienti della situazione di quasi dis-

sesto in cui ormai versava Carrier I. Per quanto riguarda Morgan Stanley, la stessa avrebbe invece commesso un vero e proprio illecito a norma dell'art. 2043 codice civile, per avere spinto Area Banca, di cui era socia, a vendere titoli di una società del nuovo mercato ormai prossima al fallimento.

A distanza di un anno, il Tribunale di Milano ha finalmente dato disposizione di liquidare le somme dovute, una volta esaminata la relazione del consulente tecnico di ufficio, che ha quantificato l'ammontare del risarcimento per ogni singolo risparmiatore.

Come ribadiscono gli avv.ti Giovanni Franchi e Massimiliano Valcada: "Si tratta di una sentenza di fondamentale importanza, perché, in primo luogo, ha riconosciuto agli investitori la possibilità di agire in giudizio congiuntamente, come se si fosse al cospetto di una vera e propria class action; secondariamente, perché è stato affermato che non si possono vendere ai risparmiatori obbligazioni di società prossime al default e che, nel caso ciò accada, la banca incorre in un obbligo risarcitorio. Infine, è di fondamentale importanza che sia stata finalmente accertata la responsabilità delle banche americane per essere state la causa prima della vendita di prodotti finanziari così pericolosi".

Non è questa la prima sentenza in materia, ma, come noto, Milano "fa giurisprudenza". Ed era necessario che vi fosse un po' di chiarezza anche su tale questione.

DALLE SEDI CONFCONSUMATORI SI COSTITUISCE PARTE CIVILE NEL PROCESSO CONTRO CLINICA S.RITA



Nello scorso giugno, alla luce degli eventi che hanno riguardato la clinica Santa Rita di Milano, Confconsumatori aveva manifestato il proprio sdegno per una vicenda in cui la malattia è stata usata come strumento di guadagno ed è stata trattata con cinismo e indifferenza, con conseguenti inutili, ulteriori, soffer-

renze per i pazienti, soprattutto anziani. Di fronte a questi gravi fatti, in cui il denaro risulta essere più importante della salute delle persone, Confconsumatori ha ribadito il proprio impegno per la tutela dei cittadini e ricordato, a tutti coloro che siano stati vittime di questo caso di malasanità, la possibilità di segnalarlo presso le sedi dell'associazione. A seguito di segnalazioni da parte di numerosi cittadini, l'associazione ha deciso

di costituirsi parte civile contro i responsabili di tali reati nel procedimento penale, che avrà inizio ai primi di dicembre davanti alla IV sezione penale del Tribunale di Milano, chiedendo il risarcimento dei danni patiti per l'attività prestatata a favore dei cittadini assistiti. Per ogni segnalazione ed informazioni: Confconsumatori Lombardia tel. 02.83241893 e-mail. lombardia@confconsumatori.it

RISPARMIO **PARTE LA PRIMA CAUSA CONTRO LE AGENZIE DI RATING PER LEHMAN BROTHERS**



Il 4 dicembre scorso si è svolta a Bari una conferenza stampa, organizzata dalle associazioni dei consumatori, Confconsumatori, Codacons e Movimento Consumatori, per illustrare le ragioni giuridiche e le motivazioni etiche e politiche della prima causa civile intentata contro un'agenzia di rating, in questo caso specifico, contro Standard&Poor's. Infatti, trenta risparmiatori, tutti acquirenti di obbligazioni emesse da società del gruppo Lehman Brothers, difesi dai legali delle tre associazioni, hanno fatto partire da Bari un atto di citazione nei confronti dell'agenzia di rating Standard & Poor's, chiedendo di esser risarciti del capitale investito in titoli Lehman Brothers. La somma degli investimenti richiesti è pari ad euro 3.926.218,40.

I risparmiatori hanno chiesto al Tribunale Civile di Milano, competente per territorio, di accertare la responsabilità per fatto illecito della società di rating, per aver diffuso e pubblicizzato informazioni errate sulla solvibilità della banca americana emittente e per aver violato i principi e le norme di condotta a cui era tenuta.

I fatti sono noti: la Lehman Brothers è stato uno dei principali operatori dei mercati finanziari e incredibilmente, sino al giorno della dichiarazione di "fallimento" da parte del Gruppo statunitense (15 settembre 2008), nonostante il gravissimo deficit patrimoniale della società, i suoi titoli obbligazionari continuavano a godere di un giudizio positivo da parte delle "tre sorelle", vale a dire le tre agenzie di rating chiamate ad attribuire il rating e a monitorare l'andamento dei titoli, la *Standard & Poor's*, la *Moody's* e la *Fitch Ratings*, diffondendo nel mercato dei risparmiatori, prima di quella data, informazioni completamente errate circa la sicurezza e l'affidabilità dei titoli del Gruppo Lehman.

Ciò, nonostante tutta una serie di segnali che pure già erano stati percepiti da vari analisti finanziari sin dall'agosto del 2007.

Si rammenta, infatti, che il giorno antecedente il fallimento, il rating applicato da Standard & Poor's alla Lehman era di

notevole affidabilità, cioè "A".

La Standard & Poor's, come sarà contestato anche alle altre due agenzie, con il proprio comportamento negligente ed omissivo, ha concorso in maniera determinante alla realizzazione dell'evento dannoso per i risparmiatori; ha ingenerato nei piccoli investitori l'affidamento e la convinzione che i prodotti finanziari Lehman fossero titoli sicuri ed affidabili, in quanto assistiti da un rating molto positivo ed accreditati da una delle più importanti agenzie di rating mondiali operanti nel mondo della finanza, quale è appunto la Standard & Poor's. Con la propria condotta, l'agenzia, da un lato, ha indotto e invogliato all'acquisto i cittadini che erano in cerca di titoli assolutamente "sicuri", dall'altro, avendo totalmente omissivo di fornire tempestivamente al mercato notizie vere ed esatte sulla reale solvibilità di Lehman, ha indotto a mantenere serenamente i titoli acquistati e a non disinvestire.

La Lehman ha potuto così continuare, fino al 15 settembre 2008, data della dichiarazione di fallimento, a operare senza problemi sui mercati finanziari italiani, vendendo titoli per circa 1,5 miliardi di euro (fra obbligazioni, polizze e prodotti strutturati), grazie alla credibilità che le agenzie le hanno garantito. Il voto di rating fornito dalle agenzie, poiché valuta il livello di rischio degli investimenti, rappresenta uno degli elementi più "consultati" dai risparmiatori in vista delle scelte di investimento da compiersi sul mercato dei capitali. Il rating è anche l'elemento che gli intermediari finanziari (banche o compagnie assicurative) tengono ben presente e riferiscono al loro cliente come "prova" della "sicurezza" del prodotto venduto. Anche ai nostri risparmiatori è stato infatti riferito e garantito (ed in alcuni casi è stato anche consegnato documento che attestava l'elevato rating) che, i loro risparmi sarebbero stati di certo al sicuro perché le agenzie di rating consideravano affidabili le Lehman. Infine, solo l'attribuzione di un rating elevato ha consentito l'inserimento dei bond Lehman nel paniere delle obbligazioni a basso rischio di "Patti Chiari", consorzio di ben 167 banche italiane, avente come obiettivo quello di "fornire strumenti concreti per capire di più e scegliere meglio i prodotti finanziari". A tale scopo, il Consorzio "Patti Chiari" ha provveduto, fra l'altro, ad indicare ai risparmiatori italiani un elenco di obbligazioni e titoli di Stato considerati sicuri ed affidabili per gli investitori, il cd. "Elenco delle Obbligazioni a Basso Rischio/Rendimento".

L'inclusione nell'Elenco era previsto solo per i titoli che possedessero oltre ad al-

tri requisiti, anche "un rating elevato (almeno A-) attribuito dalle principali Agenzie di rating (Fitch, Moody's, Standard&Poors)". Pertanto, se Standard & Poor's avesse monitorato costantemente la situazione e attribuito a Lehman il giudizio realmente meritato (quindi di certo inferiore ad A-), questi bond non sarebbero entrati o, di certo, sarebbero dovuti uscire dall'elenco dell'ABI che, come è noto, viene fortemente pubblicizzato e comunicato in tutte le filiali bancarie italiane.

In Europa, oggi le agenzie di rating non sono regolamentate, ma semplicemente soggette a un codice di condotta volontario. Questo codice è stato adottato nel momento in cui, sin dal 2003, si evidenziava la crescente importanza delle agenzie di rating e l'assenza di regole che potessero creare "problemi di trasparenza relativamente ai loro metodi di valutazione, ai modelli applicati, il carattere retributivo del rapporto che le agenzie hanno con gli emittenti". Il cosiddetto codice IOSCO, sottoscritto anche da Standard & Poor's, conferma la necessità che le agenzie adottino tutte le misure idonee a:

- evitare di divulgare analisi creditizie e rating che contengano dichiarazioni che possano essere fuorvianti in rapporto al merito di credito generale di un dato emittente o di una data obbligazione;
- sottoporre i rating a monitoraggio e aggiornamento con revisioni periodiche del merito del credito;
- comunicare celermente al mercato ogni variazione nel giudizio di rating.

Il fatto che le valutazioni delle agenzie di rating non siano servite a prevenire l'attuale crisi finanziaria, ha dato luogo a richieste di una maggiore vigilanza. Infatti, il 13 novembre 2008, proprio all'indomani dello scandalo Lehman Brothers, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento relativo alle agenzie di rating del credito, annunciando l'istituzione di un'autorità di controllo.

Sulla base di queste premesse, si ritiene di poter ottenere il risarcimento per quei risparmiatori che sono incappati in prodotti strutturati, polizze o obbligazioni Lehman. Le tre associazioni dei consumatori hanno avviato questa prima causa pilota, ma intendono procedere, affinché i risparmiatori vedano rispettati i propri diritti, e soprattutto per dare una spinta nell'individuare nuove regole stringenti di maggior tutela e trasparenza.

A tale scopo è stato istituito un numero verde di assistenza **800144971** attivo dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e la e-mail tutela.risparmio@libero.it